

Tribunale Torre Annunziata, 11 aprile 2022, n. 788. Giudice Ferrara.

Ragioni Della Decisione

Con atto notificato in data (*), l'avv. X. Ro. citava in giudizio il Dott. Y. Vo., al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed in ogni caso in subordine anche extracontrattuale del convenuto; per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento della somma di Euro 20.489,78 a titolo di danno patrimoniale subito a seguito dell'inadempimento posto in essere, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla richiesta all'effettivo soddisfo.

A sostegno della domanda l'attore esponeva che il Dott. Vo., aveva svolto attività di consulenza fiscale, amministrativa e gestionale nel suo interesse a far data dall'anno (*) e fino al (*), anno in cui, durante l'esercizio della sua professione, ometteva, per propria negligenza, di curare e porre in essere gli adempimenti funzionali a disporre taluni addebiti sul suo c/c relativi ad un atto di adesione, curato dallo stesso Commercialista, e con ciò causandogli un grave danno concretatosi i) nella decadenza / revoca della rateizzazione come concessa dalla Agenzia delle Entrate all'odierno concludente; ii) nell'addebito di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 20.489,78; che più precisamente nel dicembre del (*) gli veniva notificato un avviso di accertamento (n. (*)) del valore di oltre Euro 133.000,00 da parte dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno di imposta 2011; che a seguito di tanto, egli al fine di adempiere alla propria obbligazione tributaria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, rivolgeva, a mezzo del proprio Commercialista, Dott. Vo., istanza "a risolvere bonariamente" la lite fiscale per le causali di cui all'avviso di accertamento notificato dall'Ente; che in data (*) sottoscriveva con l'Agenzia delle Entrate atto di adesione n. (*); che in virtù di tanto riusciva a concordare con l'Ente impositore il pagamento complessivo pari ad Euro 55.627,31 da liquidarsi attraverso una rateizzazione in sedici rate trimestrali di circa Euro 3.500,00; che a seguito della stipula dell'atto di adesione, egli affidava - come di consueto - al Dott. Vo. la cura degli adempimenti relativi all'addebito sul proprio conto corrente delle rate trimestrali; che in adempimento di tanto, il Dott. Vo. provvedeva ad addebitare tramite la stessa delega bancaria che in passato aveva sempre adoperato il pagamento in via diretta sul suo conto corrente e ciò con riferimento alla prima rata degli importi fiscali rateizzati con l'Ente impositore e pari ad Euro 3.469,99; che il (*) l'Agenzia delle Entrate gli notificava a mezzo pec cartella di pagamento n. (*) per il complessivo importo di Euro 72.647,10 con causale "decadenza rateazione ist. Definitori anno 2011"; che il Dott. Vo., dopo aver curato gli atti e gli adempimenti connessi a consentire l'addebito della prima rata sul conto corrente dell'istante, aveva ommesso di curare e porre in essere gli adempimenti successivi, funzionali a disporre gli addebiti per le restanti rate, dimenticando dunque di addebitare sul suo c/c le scadenze trimestrali di cui all'atto di adesione. Tutto ciò premesso lamentava che, a seguito di tale omissione, egli era costretto a provvedere al pagamento dell'intero importo di cui alla cartella di pagamento n. (*) per complessivi Euro 72.647,10 di cui Euro 20.489,78 per sanzione applicata.

Si costituiva Y. Vo. contestando i fatti ex adverso dedotti ed in primo luogo eccependo che l'avv. X. aveva sottoscritto un contratto per lo svolgimento dell'attività di consulenza fiscale con la Pr. Ac. So. S.r.l., in sigla PR. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e non direttamente ed esclusivamente con lui. Eccepiva, inoltre, la sua totale estraneità alla genesi dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'assenza di un mandato ad effettuare pagamenti nell'interesse del contribuente che nell'atto di adesione con richiesta di rateizzo mensile del debito, aveva indicato quale delegato un ragioniere, tale Ci. Mi.. Aggiungeva di essere titolare di una polizza professionale con la compagnia di assicurazioni (*) che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa. Concludeva per il rigetto della

domanda e in subordine, in ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva che la compagnia assicuratrice fosse condannata a manlevarlo.

Si costituivano (*) che hanno assunto il rischio derivante dal certificato n. (*) chiedendo il rigetto della domanda spiegata dall'attore nei confronti del convenuto, in ipotesi di accoglimento anche parziale della stessa, chiedevano accertarsi l'inoperatività della polizza, la decadenza del Vo. dal diritto all'indennizzo; ancora in via subordinata chiedevano ridursi il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. e comunque contenere l'obbligazione di manleva in ragione del massimale, della franchigia e delle limitazioni di polizza.

Alla prima udienza l'attore chiedeva di chiamare in causa la Pr. Ac. So. S.r.l., in sigla PR. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Autorizzata la chiamata in causa, il terzo si costituiva eccependo l'assoluta estraneità della stessa al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Aggiungeva, inoltre, di essere una società che si occupa di attività di elaborazione dati, attività che consiste nella mera inserzione di dati nell'elaboratore elettronico e quindi nella mera digitazione dei dati forniti dal committente, esclusa pertanto ogni preventiva predisposizione degli stessi ai fini della successiva registrazione ed esclusa ogni ulteriore elaborazione. Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi l'estromissione della stessa dal giudizio o comunque accertarsi che alcun rapporto professionale si era mai instaurato tra essa e l'attore e quindi rigettare ogni domanda nei suoi confronti.

Rigettate le richieste istruttorie, sulle conclusioni rese dalle parti la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.

La domanda è infondata e va rigettata.

Come costantemente affermato dalla Suprema Corte a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001 "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo dritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione".

Ciò premesso e con riferimento al tema dell'accertamento della responsabilità professionale del commercialista, deve ulteriormente rilevarsi che tale attività professionale rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, poiché presuppone scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta.

Sotto il profilo normativo, il rapporto tra il commercialista e il cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 e ss. del codice civile.

Al riguardo, in punto di diritto, preme rilevare come il contratto di opera professionale disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c. non comporti il sorgere di un'obbligazione di risultato, ma di mezzi (secondo una distinzione tipica della tradizione giuridica italiana, ancorché, per alcuni aspetti, ormai superata dalla giurisprudenza più recente), in virtù della quale il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia.

Ne deriva che l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, con riferimento al quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, II co., c.c., commisurato alla natura dell'attività esercitata.

Tale norma sancisce che la diligenza del professionista deve essere valutata sulla base di un parametro astratto, costituito dalla diligenza del soggetto di media preparazione ed attenzione in rapporto alla prestazione resa, seguendone che qualora si dimostri che il commercialista abbia agito con una diligenza inferiore al suddetto standard, lo stesso potrà essere ritenuto responsabile ex artt. 1218 ss. c.c. e, per l'effetto, condannato all'eventuale risarcimento del danno, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; ipotesi nella quale la responsabilità del professionista, con precipuo riferimento alla cd. colpa per imperizia, è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.

Con specifico riferimento alla posizione del commercialista si è, altresì, ritenuto (v., tra le altre, Cass. civ. n. 13007 del 23.06.2016) che tale professionista, per potersi ritenere diligente e dunque esente da responsabilità, deve comunicare al cliente anche i limiti della propria competenza tecnica ed eventualmente suggerirgli di rivolgersi ad un altro professionista dotato delle necessarie competenze richieste dallo specifico incarico.

Quanto alla distribuzione dell'onere della prova nell'eventuale giudizio, vale il principio generale espresso dalla Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11213 del 09/05/2017, secondo cui: "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato".

Viceversa, il professionista, per andare indenne da responsabilità, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto, come sopra richiamato (v., tra le tante, Trib. Milano n. 30 del 07.01.2020).

Si può, in conclusione, affermare che il commercialista, pur non avendo l'obbligo di ottenere il risultato richiesto dal cliente, debba comunque adempiere al proprio mandato con la diligenza qualificata di cui sopra e che, inoltre, qualora egli non sia in grado di fornire la consulenza richiesta, sia tenuto ad informare il cliente dei limiti della propria competenza ed eventualmente a suggerirgli di rivolgersi ad altro professionista.

Ciò premesso e venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre evidenziare che sulla base della documentazione risultante in atti analizzata nel contesto del complessivo quadro processuale come emerge dalle difese delle parti può ritenersi provata la sussistenza di un rapporto professionale tra l'avv. X. e il dott. Vo., pur in mancanza di un contratto scritto di conferimento dell'incarico. A tal proposito va osservato che per la dimostrazione della conclusione del contratto professionale non è richiesta la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, L'attore ha dedotto la sussistenza di un rapporto professionale con il convenuto, avente ad oggetto attività di consulenza fiscale, amministrativa e gestionale con delega ad operare sul conto corrente.

Il convenuto ha negato la veridicità di tale affermazione sostenendo che l'attore avrebbe sottoscritto un contratto per lo svolgimento dell'attività di consulenza fiscale con la "PR.

S.R.L.". Tale assunto, contestato da quest'ultima società chiamata in giudizio dall'attore medesimo, è rimasto, però, del tutto sfornito di prova.

In atti vi è poi la ricevuta dell'Agenzia dell'Entrate dell'istanza di adesione accertamento avviso N. (*)" (doc. 3 fascicolo di parte attrice), che indica come mittente Vo. Y. e diretto interessato l'avv. X. Ro..

L'invio di tale documento da parte del convenuto nell'interesse dell'attore è chiaramente indicativo di un rapporto professionale tra le parti; né del resto il convenuto ha dedotto una diversa prospettazione in relazione a tale specifico aspetto.

Ancora va valorizzata un'altra circostanza ai fini della valutazione in esame. Il convenuto ha genericamente eccepito l'assenza di un mandato ad effettuare i pagamenti nell'interesse dell'attore, ma non ha contestato la circostanza specificamente dedotta nell'atto di citazione relativa al fatto che: "in adempimento di tanto, il Dott. Vo., per conto e nell'interesse dell'attore, provvedeva ad addebitare tramite la stessa delega bancaria che in passato aveva sempre "adoperato" il pagamento in via diretta sul conto corrente dell'Avv. X. - e ciò con riferimento alla prima rata degli importi fiscali rateizzati con l'Ente impositore e pari ad Euro 3.469,99". In mancanza di specifica contestazione tale circostanza va ritenuta pacifica tra le parti. Dalla stessa si trae conferma dell'esistenza di un rapporto di professionale tra le parti, non potendo, se non in ragione di esso, il convenuto provvedere a tale pagamento.

Alla luce degli elementi fin qui riportati può ritenersi provata la sussistenza di un rapporto professionale tra l'avv. X. e il dott. Vo.

Ciò nonostante la domanda non può trovare accoglimento non essendo stata provata l'estensione di tale incarico professionale; in sostanza, tenuto conto dello specifico inadempimento contestato al convenuto, non può ritenersi raggiunta la prova che l'adempimento richiesto rientrasse tra gli incarichi al medesimo conferiti.

Ed invero l'attore ha lamentato che il dott. Vo. "dopo aver curato gli atti e gli adempimenti connessi a consentire l'addebito della prima rata sul conto corrente dell'istante, ometteva però, per propria inescusabile negligenza, di curare e porre in essere gli adempimenti successivi, funzionali a disporre gli addebiti per le restanti rate, dimenticando dunque di addebitare sul c/c dell'Avv. X. le scadenze trimestrali di cui all'atto di adesione".

Dirimenti ai fini della valutazione in esame sono due elementi. Il primo, di carattere generale, è rappresentato dalla circostanza che l'incarico professionale conferito ad un commercialista non ha contenuto univoco e predeterminato, giacché nell'ambito delle ampie competenze del professionista, l'incarico viene definito dall'accordo delle parti. E nel caso di specie manca la prova dell'oggetto dello specifico incarico conferito dall'avv. X. al dott. Vo., allegandosi genericamente nell'atto di citazione lo svolgimento di attività di consulenza fiscale, amministrativa e gestionale, la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, la cura delle scadenze fiscali con delega sui conti correnti. Nessuna documentazione - ad eccezione della ricevuta di invio dell'istanza oggetto del presente giudizio - è stata prodotta al fine di provare gli incarichi in concreto espletati dal suddetto professionista, sì da poter dedurre l'oggetto specifico del rapporto. In merito del tutto irrilevante è la comunicazione della banca attestante l'esistenza negli archivi della stessa e collegati al codice fiscale dell'attore di 141 pagamenti di F24 di cui sei effettuati direttamente dal X. e i restanti 135 tramite MI., servizio internet fornito dall'Agenzia delle Entrate agli intermediari abilitati, non essendo univocamente riconducibili questi intermediari abilitati alla persona del convenuto, diversamente da quanto assume la difesa di parte attrice.

In particolare, dunque, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, manca la prova del conferimento dello specifico incarico di provvedere al pagamento delle rate di cui all'istanza in questione. Né tale lacuna probatoria poteva essere colmata con la prova testimoniale

articolata dall'attore e non ammessa dal decidente, attesa la genericità del capo più significativo articolato al riguardo (capo 7 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c. n. 2: "vero è che, a seguito della stipula dell'atto di adesione, l'Avv. X. affidava - come di consueto - al Dott. Vo. la cura degli adempimenti relativi all'addebito sul proprio conto corrente delle rate trimestrali, come era già avvenuto con un precedente accertamento relativo all'anno di imposta 2010") non essendo precisate le modalità né i tempi del conferimento di tale incarico, elementi questi, peraltro, mai tempestivamente allegati, né essendo documentato l'incarico al convenuto per il precedente accertamento.

Il secondo elemento che viene in rilievo ai fini della valutazione in esame, scaturisce, invece, dalle difese del convenuto esaminate alla luce della documentazione in atti. Il Vo., a sostegno della propria estraneità rispetto all'istanza di adesione con richiesta di rateizzo mensile, ha dedotto che l'attore, nell'istanza medesima, provvedeva ad indicare quale delegato un ragioniere, tale Ci. Mi.. Sul punto la difesa dell'attore ha contro dedotto che il suddetto ragioniere fu il professionista officiato dall'attore al solo scopo di condurre la trattativa tecnico/fiscale con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito della contestazione come mossa dall'ufficio all'attore. E però nell'istanza di accertamento con adesione si legge: "lo scrivente delega, per la definizione dell'accertamento in contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria, il Rag. Mi. Ci. con studio corrente in * iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di (*) * conferendogli ogni più ampia facoltà del caso, ritenendo rato e valido il suo operato".

Tale circostanza consente di affermare che anche il rag. Ci., iscritto all'Ordine dei Commercialisti, aveva un rapporto professionale con l'attore e che in relazione all'istanza in questione era stato delegato della definizione dell'accertamento in contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria. Dagli elementi acquisiti emerge, dunque, che della pratica in questione si sono occupati almeno due professionisti per conto dell'avv. X., entrambi iscritti all'ordine dei commercialisti, di cui, per quanto emerge dai documenti in atti, il dott. Vo. è stato il mittente dell'istanza, mentre il rag. Ci. è stato delegato della definizione dell'accertamento in contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria. In presenza di tali risultanze documentali e mancando la prova non solo dello specifico incarico conferito dall'attore al convenuto, ma anche, in generale, del ruolo professionale assunto da ognuno nella vicenda in esame, non può farsi ricadere la responsabilità della mancata predisposizione del pagamento delle rate successive alla prima sul dott. Vo. sol perché egli ha provveduto al pagamento della prima di tali rate, tenuto conto che in astratto al pagamento di tali rate potevano provvedere tutti i soggetti richiamati, i due professionisti come incaricati dell'attore e l'attore medesimo in quanto diretto interessato.

Di conseguenza, tale assenza di elementi indicativi dell'esistenza di precisi obblighi relativi alla prestazione il cui inadempimento è in questa sede contestato non ha consentito la formazione di alcuna risultanza processuale sul mancato puntuale e diligente adempimento dell'obbligazione asseritamente gravante in capo al professionista.

Da quanto sopra considerato consegue il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico di parte attrice ex art. 2697, comma I, c.c. in relazione al contenuto dell'obbligazione assunta dal professionista

Pertanto, la domanda risarcitoria di parte attrice deve essere integralmente rigettata.

Per quanto sopra detto in ordine alla mancanza di prova di qualsivoglia rapporto tra l'attore e la Pr. Ac. So. S.r.l., PR. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, anche la domanda nei confronti di quest'ultima va rigettata.

Il rigetto delle domande risarcitorie di parte attrice assorbe l'esame della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo chiamato in causa *.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ro. X. nei confronti di Y.Vo., con la chiamata di (*) che hanno assunto il rischio derivante dal certificato n. (*) e della Pr. Ac. So. S.r.l., PR. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

1) rigetta la domanda;

2) condanna Ro. X. al pagamento in favore di Y.Vo., di (*) che hanno assunto il rischio derivante dal certificato n. (*) e della Pr. Ac. So. S.r.l., PR. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuno in complessivi Euro 2.420,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute; con attribuzione per Y.Vo. in favore degli avv.ti Ed. An. Bo. e Vi. Pa. dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.; con attribuzione per la PR. S.r.l. in favore degli avv.ti Ma. Te. Ci. e Lu. Io., dichiaratesi antistatarie ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Torre Annunziata, il 10 Aprile 2022

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2022